



Comune di GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

tel 035 3843411

fax 035 3843444

c.f. 80027490160

P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 10 del 15/03/2007

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E MODALITA' APPLICATIVE.

In data 15/03/2007 alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

SALVETTI PIERLUIGI	Presidente	Presente
SANGALETTI LUCIANO	Vice Presidente	Presente
BANI MARIO	Consigliere	Presente
DEL CARRO LORENZO	Consigliere	Presente
GUSMINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
SALVETTI NICOLA	Consigliere	Assente
BASSETTI MARIELLA	Consigliere	Presente
CHIODA PIERANTONIO	Consigliere	Assente
NOZZA MASSIMILIANO	Consigliere	Assente
PACIOLLA MARCO	Consigliere	Presente
ARNABOLDI ANGELO	Consigliere	Presente
BANI MICHELA	Consigliere	Presente
ESPOSTI RODOLFO MARIO	Consigliere	Presente
ANFUSO GIACOMO	Consigliere	Assente
FERRARI CRISTINA	Consigliere	Assente
RAVASIO ALBERTO	Consigliere	Presente
PAVONE FRANCESCO	Consigliere	Presente
	Totale presenti	12
	Totale assenti	5

Assiste il Segretario comunale CULASSO ADRIANO che cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SALVETTI PIERLUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E MODALITA' APPLICATIVE.

Il Consigliere Bani Mario invitato dal Sindaco Salvetti Pierluigi, illustra l'argomento, precisando che si rende opportuno procedere ad un aumento degli oneri di urbanizzazione introducendo anche una specifica disciplina per gli interventi relativi alla logistica.

Il Consigliere Pavone Francesco non ritiene corretto un aumento improvviso e così incisivo, ma ritiene che gli aumenti debbano avvenire gradualmente, nel corso del tempo.

Il Consigliere Ravasio Alberto ed il Consigliere Esposti Rodolfo Mario concordano pienamente con quanto evidenziato dal Consigliere Pavone Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 4 e seg. dell'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che:
“4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
 - a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;*
 - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni*
 - c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;*
 - d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.**5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.*
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.”
- l'art. 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” stabilisce che *“Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”*

Vista la deliberazione Cons. Regionale 28.07.1977 n. 557 e II/557 “Tabelle per la determinazione da parte dei Comuni degli oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie in applicazione degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.” nella quale la Regione Lombardia individua i parametri tabellari per la determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie;

Visto che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato;

Visto che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri;

Valutato che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in Regionale Lombardia con la legge regionale n. 12/05, sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali;

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in particolare gli art. 43 Contributo di costruzione e Art. 44 Oneri di urbanizzazione;

Valutato che le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di assumere come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione in rapporto a percentuali diverse per popolazione od, in alternativa, determinare i costi effettivi delle opere di urbanizzazione in misura comunque non inferiore a quelli regionali, così come previsti dalle relative tabelle;

Vista l'allegata tabella relativa alla verifica degli oneri concessori nei comuni limitrofi;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 18.10.1977 “Nota interpretativa circa la volumetria da conteggiarsi in merito all'applicazione degli oneri di urbanizzazione” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 14.03.1978 con la quale venivano determinati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.11.1980 “Applicazione oneri di urbanizzazione agli uffici attinenti agli opifici industriali ed artigianali”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 19.11.1980 “Modifica atto di Giunta n. 806 del 10.04.1979 per oneri di urbanizzazione appartamenti custode o proprietario stabilimenti industriali ed artigianali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 1986 “ Revisione oneri di urbanizzazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14.05.1988 “aggiornamento oneri di urbanizzazione” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 615 del 27.02.1989 con la quale venivano aggiornati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferente le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15.07.1991 con la quale venivano aggiornati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 27.10.1992 “Direttive per calcolo oneri di urbanizzazione”;
- la deliberazione di giunta comunale n. 309 del 22.11.1999 “Applicazione oneri di urbanizzazione agli uffici attinenti agli opifici industriali ed artigianali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02.10.2000 avente per oggetto “Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18.12.2000 “Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.10.2000 avente per oggetto “Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2004 Determinazione del costo di costruzione massimo applicabile ai lavori di ristrutturazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.09.2006 Determinazione applicazione percentuale costo di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario-direzionale, direzionale, turistico-alberghiero- recettivo”;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere come espresso ai sensi dell'art. 49-1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'attestazione di conformità come espressa ai sensi dell'art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Esposti Rodolfo Mario, Ravasio Alberto, Pavone Francesco) espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la revisione generale degli oneri di urbanizzazione e precisamente secondo gli

schemi allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali.

2. di determinare contestualmente le modalità di applicazione degli oneri sopra indicati ed in particolare:
 1. Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la denuncia di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.
 2. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9 art. 44 della L. R. 12/05
 3. Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
 4. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio del permesso di costruire, ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività.
 5. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.
 6. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.
 7. Il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico estimativo.
 8. Interventi **residenziali** di nuova costruzione (compresi ampliamenti e sopralzi): gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si applicano al volume oggetto di permesso di costruire o d.i.a. calcolato come previsto dalle NTA del PRG;
 9. Interventi residenziali, ristrutturazione di fabbricati già residenziale, non comportanti demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria (nei casi di cambio di destinazione d'uso e/o nuove unità immobiliari) così come previsto dall'art. 44 comma 8 della legge regionale 11 marzo 2005:
 - a) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: alla volumetria virtuale ottenuta quadruplicando il valore della superficie virtuale, conseguita dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente;
 - b) gli interventi comportanti ristrutturazione edilizia per i quali il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività opti per la volumetria reale si applicherà quanto previsto dall'ordine degli architetti in merito ai costi correnti di mercato per costruzioni e ristrutturazioni (alla data odierna approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 28.09.2006;
 10. Insedimenti **artigianali e industriali** di nuova costruzione:
 - a) la superficie da considerare ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione è calcolata al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone;
 - b) per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva;
 - c) per gli edifici attinenti (uffici, edilizia residenziale specifica ...) alle attività produttive ed artigianali, vengono applicate le tariffe concessorie relative alle attività produttive;
 11. Insedimenti artigianali e industriali di ristrutturazione di fabbricati già produttivi, non comportanti demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria (nei casi di cambio di destinazione d'uso e/o nuove unità immobiliari):
 - a) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti

debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente;

- b) gli interventi comportanti ristrutturazione edilizia il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla superficie reale interessate dall'intervento; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico;

12. Insedimenti di **deposito conto terzi** e di **logistica** (magazzinaggio conto terzi con o senza attività di trasporto):

- a) gli oneri per insediamenti di nuova costruzione sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. Si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva;
- b) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente;
- c) gli interventi comportanti ristrutturazione edilizia il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla superficie reale interessate dall'intervento; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico;

13. Insedimenti **alberghieri**:

- a) gli oneri per insediamenti di nuova costruzione sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. Si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva;
- b) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente;
- c) gli interventi comportanti ristrutturazione edilizia il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla superficie reale interessate dall'intervento; in tale caso non è prescritta la presentazione del computo metrico;

14. Insedimenti **direzionali** e **commerciali** di qualunque dimensione:

- a) gli oneri per insediamenti di nuova costruzione sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. Si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva;
- b) per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti: alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente;
- c) gli interventi comportanti ristrutturazione edilizia il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla superficie reale interessate dall'intervento; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico;

15. Insedimenti e impianti non qualificabili nelle precedenti categorie: la superficie da considerare ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione è calcolata sulla base della superficie coperta dell'impianto in relazione agli oneri di zona.

3. di stabilire che il versamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché - per gli interventi produttivi - quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, dovrà avvenire in unica soluzione contestualmente al rilascio del permesso di costruire ovvero - a richiesta dell'interessato - come segue:

- il 50% contestualmente al rilascio del permesso di costruire;
- il rimanente 50% in tre rate semestrali;

sulle rate dovrà essere corrisposto l'interesse legale;

- 4.** di stabilire che -in caso di rateizzazione- a garanzia delle somme dovute, il richiedente dovrà prestare adeguate garanzie attraverso fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere l'impegno del fidejussore a pagare le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione nonché le sanzioni eventualmente dovute e stabilite dalla legge;
- 5.** in caso di interventi realizzati attraverso Denuncia di Inizio Attività, contestualmente alla presentazione della denuncia stessa dovrà essere prodotta adeguata dimostrazione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti. Nel caso di rateizzazione, nella misura indicata alla precedente lettera b), dovrà essere altresì prodotta la garanzia di cui alla precedente lettera c). Il mancato versamento degli oneri produce assenza di titolo abilitativi;
- 6.** di stabilire che, alle istanze presentate sino alla data di esecutività della deliberazione verranno applicati gli oneri di urbanizzazione previgenti fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di verificare, rispetto alle nuove tipologie di oneri introdotte con la presente deliberazione, la corretta applicazione dell'onere dovuto anche relativamente a richieste presentate prima della suddettadata;
- 7.** di stabilire che alle istanze relative al condono edilizio, considerato che sono tuttora in fase di istruttoria si applicheranno gli oneri previgenti;
- 8.** al fine della verifica del costo di costruzione si applicherà quanto previsto dall'ordine degli architetti in merito ai costi correnti di mercato per costruzioni e ristrutturazioni (alla data odierna approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 28.09.2006);
- 9.** al fine di procedere alla determinazione della quota afferente al costo di costruzione per concessioni relative a costruzioni con destinazioni industriali, turistiche, commerciali e/o direzionali, di cui all'art. 48, della L.R. 12/05, si stabilisce che il costo dovrà essere documentato attraverso il computo metrico estimativo delle opere in progetto, redatto sulla base dei prezzi unitari risultanti dal listino C.C.I.A.A. di Bergamo in vigore. Durante il corso dei lavori il concessionario dovrà presentare le risultanze del computo metrico estimativo applicando i prezzi del listini C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo, in vigore al momento dell'esecuzione delle opere. Durante il corso dei lavori il concessionario dovrà presentare le risultanze delle fatture delle somme effettivamente sostenute e per la liquidazione definitiva del contributo afferente il costo di costruzione, è tenuto a presentare, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il consuntivo integrale di tutti i costi sostenuti per la costruzione, corredato da copia delle relative fatture; sulla scorta di detto consuntivo, verificato dall'ufficio tecnico comunale, è determinato il contributo definitivo ed il relativo conguaglio; di detta determinazione viene data notizia al concessionario mediante atto notificato o spedito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata tempestiva presentazione del consuntivo integrale, il sindaco può nominare un consulente tecnico al quale affida l'incarico, della redazione della stima del costo dell'opera quale risulta ultimata; il compenso dovuto al consulente è posto a carico del concessionario. Il concessionario è tenuto a corrispondere il conguaglio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra;
- 10.** di stabilire che gli oneri di urbanizzazione di cui alle precedenti tabelle vengano aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale e con l'applicazione di una percentuale di incremento pari a quella registrata dall'ISTAT per la costruzione dei fabbricati residenziali. Per il primo anno la data di riferimento è quella di esecutività della presente deliberazione;
- 11.** gli elaborati di progetto delle nuove costruzioni residenziali dovranno contenere tutti gli elementi atti a poter determinare con esattezza la superficie utile abitabile di ogni alloggio come definita dall'art. 3 del D.M. 10.5.1977; la superficie non residenziale da calcolarsi come indicato dal 10 comma dell'art. 2 del citato D.M.; le eventuali caratteristiche particolari elencate all'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale. Inoltre per tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia onerosa relativa ad edifici residenziali dovrà essere trasmessa, a firma del progettista e della proprietà, o avente titolo, la tabella allegata al D.M. 10.5.1977 debitamente compilata ed accompagnata dai calcoli analitici ed esplicativi delle superfici indicate nella tabella, al fine di consentire all'Ufficio Competente di procedere alla opportune verifiche;

12. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge;

13. di demandare a successivo atto la possibilità per il comune di prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico;

14. di annullare, in quanto con la presente si accorpano e si aggiornano tutte le modalità applicative, le seguenti deliberazioni di distinzione delle modalità applicative in merito al contributo di costruzione afferente il rilascio dei provvedimenti autorizzativi:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 18.10.1977 “Nota interpretativa circa la volumetria da conteggiarsi in merito all'applicazione degli oneri di urbanizzazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 14.03.1978 con la quale venivano determinati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.11.1980 “Applicazione oneri di urbanizzazione agli uffici attinenti agli opifici industriali ed artigianali”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 19.11.1980 “Modifica atto di Giunta n. 806 del 10.04.1979 per oneri di urbanizzazione appartamenti custode o proprietario stabilimenti industriali ed artigianali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 1986 “ Revisione oneri di urbanizzazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14.05.1988 “aggiornamento oneri di urbanizzazione” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 615 del 27.02.1989 con la quale venivano aggiornati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferente le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15.07.1991 con la quale venivano aggiornati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferenti le concessioni edilizie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 27.10.1992 “Direttive per calcolo oneri di urbanizzazione”;
- la deliberazione di giunta comunale n. 309 del 22.11.1999 “Applicazione oneri di urbanizzazione agli uffici attinenti agli opifici industriali ed artigianali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02.10.2000 avente per oggetto “Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18.12.2000 “Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.10.2000 avente per oggetto “Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2004 Determinazione del costo di costruzione massimo applicabile ai lavori di ristrutturazione” ;

15. di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente statuto comunale.

Il Sindaco Salvetti Pierluigi propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Esposti Rodolfo Mario, Ravasio Alberto, Pavone Francesco)

D E L I B E R A

Di rendere, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c. 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto responsabile dell'area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

IL / LA RESPONSABILE DELL'AREA

f.to SERRA FRANCESCA

* * *

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.comma 2 - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

SI ATTESTA

la conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to SALVETTI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 02/04/2007 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 02/04/2007 al 17/04/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Addì, 02/04/2007

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che, della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Addì, 02/04/2007

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Addì

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Addì 02/04/2007